



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 190 del 29 Giugno 2018

Ultimo della Stagione

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 81 inerente modifiche regolamentari delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 82 inerente le modifiche agli artt. 8 e 30 del C.G.S..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 77**, pubblicata dalla L.N.D. inerente le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2018/2019.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Orario Uffici Comitato Regionale Luglio - Agosto 2018

Si informa che gli Uffici di questo Comitato durante il periodo estivo, osserveranno il seguente orario:

MARTEDÌ	ore	9.00 / 12.00	ore	16.00 / 18.30
MERCOLEDÌ	ore	9.00 / 12.00	ore	16.00 / 18.30
GIOVEDÌ	ore	9.00 / 12.00	ore	16.00 / 18.30

Nel periodo estivo il Presidente riceve solo per appuntamento.

Chiusura Comitato Regionale Festività Santo Patrono

Si informa che **lunedì 16 LUGLIO 2018**, il Comitato Regionale resterà chiuso per la festività del Santo Patrono della città di Catanzaro.

Chiusura totale Uffici Comitato Regionale

Si comunica che nel periodo estivo che va dal 6 al 21 AGOSTO 2018, il Comitato Regionale resterà chiuso.

Stralcio dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati scadenti dopo il 30.06.2018:

Si riporta di seguito a titolo puramente informativo, l'elenco dei tesserati sanzionati con provvedimenti disciplinari a tempo con scadenza oltre il 30 giugno 2018, precisando che comunque fanno fede i provvedimenti disciplinari assunti sui rispettivi Comunicati Ufficiali:

COGNOME	NOME	QUAL.	SOCIETA'	Com. Uff.	Squalifica	Stag. Sport.
ALIBRANDI	Matteo	G	A.S. FREE TIME	26 VV	06.10.2018	2017/2018
ALOE	Giovanni	G	A.S.D. AMICA ROSSANO	43 RS	31.12.2021	2017/2018
ANELLO	Giovanni	D	A.S.D. FILADELFIA CUP	171 CSAT	31.12.2018	2017/2018
AZZOLINO	Daniele	G	U.S.D. LAUROPOLI	21 RS	31.01.2019	2017/2018
BAVIERA	Giovanni	G	S.S.D. ZAGARISE	46 CZ	20.02.2019	2017/2018
CARACCILOLO	Alfredo	G	A.S.D. LA SPORTIVA TRAFORO	123 CRC	31.12.2019	2017/2018
CARIDI	Bruno	D	A.S.D. SAN GIORGIO 2012	49 CRC	18.10.2020	2017/2018
CARNUCCIO	Antonio	G	U.S.D. MONASTERACE CALCIO	172 CRC	31.12.2018	2017/2018
CASILE	Davide Anton.	G	A.C.D. CONDOFURI 2009	47 RC	22.03.2019	2017/2018
CATALANO	Eugenio	D	A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909	151 CSAT	31.08.2018	2017/2018
CATANEO	Daniele	G	A.S. FREE TIME	41 VV	31.01.2022	2017/2018
CIRILLO	Claudio	G	A.S.D. REAL FABRIZIESE	133 CSAT	21.02.2023	2017/2018
CIRILLO	Luigi	D	A.S.D. SERRESE	127 CRC	31.10.2018	2017/2018
COLLIA	Vincenzo	D	A.S.D. ROSARNO CALCIO	104 TFT	17.09.2018	2017/2018
DARDANO	Roberto	G	POL.D. ALBI	83 CSAT	31.01.2019	2017/2018
DE FAZIO	Giampiero	D	A.S.D. PLATANIA CALCIO	178 CSAT	30.04.2020	2017/2018
DE LUCA	Andrea	G	A.S.D. COMPRESORIO LAGO CALCIO	15 CS	31.12.2018	2017/2018
DE ROSE	Gianluca	D	COMPR. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO	153 CRC	07.07.2018	2017/2018
DEODATO	Roberto	D	A.S.D. SAINT MICHEL	45 RC	09.08.2018	2017/2018
FALBO	Andrea	G	A.S.D. CASALI DEL MANCO	157 CRC	18.04.2019	2017/2018
FALBO	Fabrizio	D	REAL MORTILLA	152 TFT	11.10.2018	2017/2018
FAZZALARI	Giovanni	G	U.S.D. MONASTERACE CALCIO	172 CRC	31.12.2018	2017/2018
GAROFALO	Nicolo	G	F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D.	57 CS	30.05.2019	2017/2018
GENTILE	Maurizio	G	A.C.D. CITTA AMANTEA 1927	170 CRC	30.09.2018	2017/2018
GIGLIOTTI	Antonio	D	A.S.D. ATLETICO MAIDA	133 CSAT	31.10.2018	2017/2018
GRAZIANO	Luca	G	S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE	35 RS	30.11.2018	2017/2018
GUIDO	Alessio	G	U.S.D. MONASTERACE CALCIO	172 CRC	31.12.2018	2017/2018
IAQUINTA	Benito	D	A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965	153 CRC	11.11.2018	2017/2018
ISAICU	George Ionut	G	A.S.D. BORGO GRECANICO 2015	56 RC	03.11.2019	2017/2018
LAINO	Leonardo	G	A.S.D. ALBIDONA	155 CSAT	22.03.2021	2017/2018
LOIZZO	Francesco	D	U.S.D. PAOLANA	119 TFT	07.10.2018	2017/2018
LOVECCHIO	Alessandro	G	A.S.D. VILLAGGIO EUROPA	178 CSAT	03.05.2023	2017/2018
MANCINI	Ottamiano	D	S.S. TORRETTA	61 CZ	28.02.2019	2017/2018
MANFREDI	Giacinto	G	F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO	71 SGS	15.10.2018	2017/2018
MANFREDI	Luigi	G	F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO	71 SGS	15.12.2018	2017/2018
MANGLAVITI	Davide	G	A.S.D. SAN GIORGIO 2012	157 CRC	30.09.2018	2017/2018
MARZANO	Vincenzo	G	A.S.D. CITTA DI ROSSANO	69 CSAT	30.06.2020	2017/2018
MAZZEO	Emilio	G	A.S.D. NOVA SANF	129 CSAT	2.11.2018	2017/2018
MERCURI	Antonino	G	A.S.D. NOVA SANF	52 RC	07.04.2021	2017/2018
MORRONE	Cristian	D	A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909	151 CSAT	30.09.2018	2017/2018
NERI	Consolato	D	A.P.D. CS LAZZARO 1974	52 RC	12.09.2018	2017/2018
NOTO	Giuseppe	D	A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE	69 CSAT	31.12.2020	2017/2018
NOVEMBRE	Salvatore	D	U.S. GIOIOSA JONICA ASD	170 CRC	31.07.2018	2017/2018
NUCARO	Mauro	D	A.S.D. CORIGLIANO CALABRO	130 TFT	17.10.2018	2017/2018

ORIGLIA	Nicola	G	U.S.D.	MONASTERACE CALCIO	172 CRC	31.12.2018	2017/2018
ORSINO	Maurizio	D	A.S.D.	ROGGIANO 1973	69 CSAT	30.06.2019	2017/2018
PALMIERI	Michele	G	A.S.D.	CASALI DEL MANCO	157 CRC	30.06.2019	2017/2018
PANELLA	Vincenzo	D	S.C.	SOVERATO DAVOLI	99 TFT	11.07.2018	2017/2018
PAPARO	Giuseppe	G	U.S.D.	MONASTERACE CALCIO	172 CRC	31.12.2018	2017/2018
PAPATOLO	Fabio	G	U.S.D.	MAIDA	46 CZ	31.12.2019	2017/2018
PAULI	Antonio	G		P.S.G. CALABRIA	63 CZ	31.12.2020	2017/2018
PELLE	Paolo	G	G.S.	ANTONIMINA	133 CSAT	16.02.2020	2017/2018
POSTORINO	Antonio	G	A.S.D.	CALCIO GALLICO CATONA	98 CSAT	13.07.2018	2017/2018
PREZZO	Francesco	D	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	69 SGS	09.07.2018	2017/2018
PROGANO	Rocco	D	A.S.D.	U.S.GIRIFALCO	51 CZ	31.12.2018	2017/2018
RAGO	Marco	G	A.S.D.	TREBISACCE	49 SGS	14.03.2021	2017/2018
REDA	Alessandro	D	A.S.D.	LUZZESE CALCIO 1965	153 CRC	11.12.2018	2017/2018
RUA	Ettore	G	A.S.D.	SPORTING CAROLEI	30 CS	21.02.2023	2017/2018
SALERNO	Pietro	G	ASDPOL	THEMESEN	35 RS	12.04.2019	2017/2018
SALITURO	Giampiero	D	A.S.D.	ROGGIANO 1973	155 CSAT	31.08.2018	2017/2018
SCAGLIONE	Mauor Cos.	D	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	119 TFT	07.08.2018	2017/2018
SCARCELLI	Luca	G	A.S.D.	VILLAGGIO EUROPA	178 CSAT	31.01.2019	2017/2018
TASSONE	Pietro Anton.	G	U.S.D.	MONASTERACE CALCIO	172 CRC	31.12.2018	2017/2018
TOMASELLI	Francesco	D	A.S.D.	AUDAX RAVAGNESE	119 TFT	30.09.2018	2017/2018
TRIPODI	Francesco	G	U.S.D.	REAL CATANZARO	157 CRC	30.04.2021	2017/2018
TRUGLIO	Salvatore	G	A.S.D.	UMBRIATICO CALCIO A 5	21 CS	30.06.2019	2017/2018
VAZZANA	Francesco	D	A.S.D.	COMPENSORIO ARCHI CALCIO	62 CSAT	30.09.2021	2017/2018
VIOLANTE	Sebastiano A.	D	A.S.D.	CALCIO GALLICO CATONA	119 TFT	07.08.2018	2017/2018
VIVARELLI	Renato	D	A.S.D.	LUZZESE CALCIO 1965	59 TFT	31.08.2018	2017/2018
ZIPARO	Salvatore	D	A.S.D.	U.S.GIRIFALCO	39 CZ	30.06.2019	2017/2018

SQUALIFICA CAMPO (da scontare s.s. 2018/2019)

SOCIETA'	Com. Uff.	Squalifica campo	Stag. Sport.
SPORTING CLUB CORIGLIANO	68 DEL. PROV. SAVONA	FINO AL 31.12.2018 (CATEGORIA GIOVANISSIMI)	2017/2018

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 29 GIUGNO 2018**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 17, 18, 19, 20, 29, 31, 32, 32 *bis*, 34, 34 *bis*, 37, 39, 40 *quater*, 44 *bis*, 47, 48, 48 *bis*, 49, 51, 52 *ter*, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 92, 94 *bis*, 94 *ter*, 94 *quater*, 95, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 118, e di introdurre gli artt. 25 *bis*, 52 *quater*, 94 *quinqies*, 94 *sexies*, 99 *ter*, delle N.O.I.F;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 17, 18, 19, 20, 29, 31, 32, 32 *bis*, 34, 34 *bis*, 37, 39, 40 *quater*, 44 *bis*, 47, 48, 48 *bis*, 49, 51, 52 *ter*, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 92, 94 *bis*, 94 *ter*, 94 *quater*, 95, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 118, e di introdurre gli artt. 25 *bis*, 52 *quater*, 94 *quinqies*, 94 *sexies*, 99 *ter* delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

Le nuove norme entreranno in vigore dalla stagione sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

ALLEGATO A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO II.- LE SOCIETÀ	TITOLO II.- LE SOCIETÀ
Art. 17 Denominazione sociale	Art. 17 Denominazione sociale
1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive. 2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. 3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.	1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive. 2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. 3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18
Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
- c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 18
Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la **Divisione Calcio Femminile**.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
- c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19
Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.

2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi ed ubicati, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, necessariamente nella Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse.

La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono

Art. 19
Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.

2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, **per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse.**

La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono

chiedere il riesame della stessa:

- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di primo settore giovanile;

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Art. 20

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o

chiedere il riesame della stessa:

- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di primo settore giovanile;
- **al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili;**

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Art. 20

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o

gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società

gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti **o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile.** Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società

scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: d) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; e) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.	scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: d) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; e) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
---	---

**TITOLO IV. – I SETTORI E LA
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**

**Art. 25 bis
Divisione Calcio Femminile**

1. La Divisione calcio femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni altro compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.

2. La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da un Presidente e da 6 componenti, eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione.

Il Presidente e almeno un membro del Consiglio Direttivo della Divisione devono essere indipendenti. Ai fini del presente articolo si intendono indipendenti soggetti che non hanno alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società affiliate e con le Leghe.

4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio

Art. 29 I “non professionisti” 1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa. 1.bis Ai calciatori non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF. 2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati	Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis. 6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l’organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile. 7. L’organizzazione dell’attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione calcio Femminile, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegarle al Presidente Federale. Art. 29 I “non professionisti” 1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile. 1.bis Ai calciatori e alle calciatrici non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF. 2. Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, possono essere
---	--

esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 31 I “giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

2. I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

3. Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

Norma Transitoria

Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3.

Art. 32 I “giovani dilettanti”

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., **e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali della Divisione Calcio femminile**, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 31 I “giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori **e le calciatrici** che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

2. I calciatori/**calciatrici** “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica **e nella Divisione Calcio Femminile**.

3. Il calciatore/**calciatrice** “giovane”, è vincolato/**a** alla società per la quale è tesserato/**a** per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/**a** di diritto.

Norma Transitoria

~~Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3.~~

Art. 32 I “giovani dilettanti”

1. I calciatori/**calciatrici** “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti **o della Divisione Calcio Femminile**, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF

2. I calciatori con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionista".

Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

1.bis Ai calciatori/**calciatrici** giovani dilettanti, al fine di permettere, **anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia**, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF.

2. I calciatori/**calciatrici** con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionista".

Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza

1. I calciatori **e le calciatrici** che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, **fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies.**

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi **al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti**, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. **30** del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare 1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età,	2bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico. 3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare 1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente
--	---

salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio

1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..

3 bis – Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

Art. 34 bis

Obbligo di impiego dei calciatori alle gare

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare.

2. Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in

compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe **e dalla Divisione Calcio Femminile**, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente **e dalla Divisione Calcio Femminile**. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/**calciatrice** alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/**calciatrice** ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della **sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.**

3 bis – Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica **e della Divisione Calcio Femminile** possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

Art. 34 bis

Obbligo di impiego dei calciatori alle gare

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe **e della Divisione Calcio Femminile** possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare.

violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 37

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori

1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e

2. Il mancato impiego dei calciatori/**calciatrici** alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe **e della Divisione Calcio Femminile**, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 37

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, **alle Divisioni** o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori

1. I calciatori/**calciatrici** sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori **e le calciatrici** "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e

Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. 4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva. 5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento. Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti	Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. 4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva. 5. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento. Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e
---	--

possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di	della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior
---	--

tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.	durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.	2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono	3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della

presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all'art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. **e della Divisione Calcio Femminile,** devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e **agli artt. 94 ter e 94 quinquies** N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Art. 44 bis
Adempimenti delle società dilettantistiche
per la tutela sanitaria degli allenatori
professionisti

1. Per gli allenatori professionisti da esse tesserati, le società dilettantistiche devono affidare al proprio medico sociale tutti gli adempimenti previsti dall'art. 44 per le società professionistiche.

TITOLO III- ORDINAMENTO DEI
CAMPIONATI
E DELLE GARE

Art. 47
La stagione sportiva

1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. L'attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. Con l'autorizzazione del Presidente Federale è ammessa deroga soltanto per l'attività che le società svolgono in campo internazionale e per quella ricreativa.

Art. 48
Attività ufficiale ed attività non ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.

2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.

Art. 44 bis
Adempimenti delle società dilettantistiche
per la tutela sanitaria degli allenatori
professionisti

1. Per gli allenatori professionisti da esse tesserati, le società dilettantistiche **e quelle della Divisione Calcio Femminile**, devono affidare al proprio medico sociale tutti gli adempimenti previsti dall'art. 44 per le società professionistiche.

TITOLO III- ORDINAMENTO DEI
CAMPIONATI
E DELLE GARE

Art. 47
La stagione sportiva

1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. L'attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalle Leghe, **dalla Divisione Calcio Femminile** e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. Con l'autorizzazione del Presidente Federale è ammessa deroga soltanto per l'attività che le società svolgono in campo internazionale e per quella ricreativa.

Art. 48
Attività ufficiale ed attività non ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, **alle Divisioni**, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.

2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.

3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

ART. 48 bis

Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile

Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione composta da un Consigliere Federale indicato da ciascuna componente.

Il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, nomina il Presidente della Commissione, tra i suoi componenti.

Art. 49

Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre.

Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in

3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

ART. 48 bis

Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile

1. Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione composta da un Consigliere Federale indicato da ciascuna componente.

2. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, nomina il Presidente della Commissione, tra i suoi componenti.

3. Il Presidente della Divisione Calcio Femminile è invitato alle riunioni della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile.

Art. 49

Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle **Leghe e della Divisione Calcio Femminile**, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre.

Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in

Serie C-1a divisione (C1). <u>b) Lega Italiana Calcio Professionistico</u> Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro. Criteri di promozione Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi; b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato; e) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato; f) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato; g) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; h) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato. Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei play-off. I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula: a) la prima in graduatoria delle seconde	Serie C-1a divisione (C1). <u>b) Lega Italiana Calcio Professionistico</u> Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro. Criteri di promozione Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi; b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato; e) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato; f) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato; g) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; h) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato. Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei play-off. I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula: a) la prima in graduatoria delle seconde
---	---

classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima delle seconde classificate;

b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l'altra quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle seconde classificate;

c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della terza in graduatoria delle seconde classificate;

d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in graduatoria delle terze classificate;

e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno.

classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima delle seconde classificate;

b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l'altra quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle seconde classificate;

c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della terza in graduatoria delle seconde classificate;

d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in graduatoria delle terze classificate;

e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno.

La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

Criteri di retrocessione

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al Campionato Nazionale Dilettanti;

2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:

a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciannovesima classificata;

b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciottesima classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

Criteri di retrocessione

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al Campionato Nazionale Dilettanti;

2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:

a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciannovesima classificata;

b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciottesima classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone

La formazione delle classifiche finali dei gironi, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d. della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f. del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h. del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i. del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j. del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Criteri di organizzazione dei play-off e play-out

L'organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi

le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone

La formazione delle classifiche finali dei gironi, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d. della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f. del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h. del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i. del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j. del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Criteri di organizzazione dei play-off e play-out

L'organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi

utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F. Criteri organizzativi generali Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare. Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate. Le delibere del Presidente sono inappellabili. <u>c) Lega Nazionale Dilettanti</u> - Dipartimento Interregionale. 1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi. Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale. L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti	utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F. Criteri organizzativi generali Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare. Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate. Le delibere del Presidente sono inappellabili. <u>c) Lega Nazionale Dilettanti</u> - Dipartimento Interregionale. 1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi. Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale. L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti
---	---

dalle disposizioni federali. Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale. Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti. Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione. Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni: a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;	dalle disposizioni federali. Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale. Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti. Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione. Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni: a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;
---	---

b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

- Comitati Regionali

1) Campionati Regionali.

a) *Campionato di Eccellenza.*

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) *Campionato di Promozione.*

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1a Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2a Categoria.*

Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores "Under 18".*
Il Campionato Regionale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

- Comitati Regionali

1) Campionati Regionali.

a) *Campionato di Eccellenza.*

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) *Campionato di Promozione.*

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1a Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2a Categoria.*

Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores "Under 18".*
Il Campionato Regionale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

2) Campionati Provinciali a) <i>Campionato di 3 a Categoria.</i> Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. b) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.</i> Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. c) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 18”.</i> Il Campionato di “3 a Categoria – Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. d) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.</i> Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. e) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.</i> Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. f) <i>Campionato Provinciale Juniores “Under 18”.</i> Il Campionato Provinciale Juniores “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. -Dipartimento Calcio Femminile: Competizioni Nazionali: 1. Campionati Nazionali 2. Campionato Primavera 3. Coppa Italia I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano. - Divisione Calcio a Cinque 1. Campionati Nazionali 2. Campionati Regionali 3. Campionati Provinciali	2) Campionati Provinciali a) <i>Campionato di 3 a Categoria.</i> Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. b) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.</i> Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. c) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 18”.</i> Il Campionato di “3 a Categoria – Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. d) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.</i> Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. e) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.</i> Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. f) <i>Campionato Provinciale Juniores “Under 18”.</i> Il Campionato Provinciale Juniores “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi. -Dipartimento Calcio Femminile: Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano. - Divisione Calcio a Cinque 1. Campionati Nazionali 2. Campionati Regionali 3. Campionati Provinciali
---	---

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:

a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;

b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2^a Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;

c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:

a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;

b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2^a Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;

c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

d) Divisione Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

1. Campionati Nazionali

2. Campionato Primavera

3. Coppa Italia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di

3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionat

Art. 51
Formazione delle classifiche

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le

play-off e play-out.

3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

Art. 51
Formazione delle classifiche

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le

squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa". 4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l'ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla "classifica avulsa". 5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. 6. Nei Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo	squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa". 4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l'ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla "classifica avulsa". 5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. 6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il
---	---

sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi

titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati **organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi

secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3. 8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del minor numero di reti subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato; - del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; - del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato; - del sorteggio.	secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3. 8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del minor numero di reti subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato; - del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; - del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato; - del sorteggio. 9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell'intero
--	---

Art. 52 Ter Co.Vi.So.D. 1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati Nazionali dilettantistici. 2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati Nazionali Dilettantistici sono emanate annualmente dalla L.N.D. 3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo. 4. Possono essere nominati componenti della	Campionato; - in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del sorteggio. Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA. È fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione. Art. 52 Ter Co.Vi.So.D. 1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. 2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai suddetti Campionati sono emanate annualmente dalla L.N.D. 3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo. 4. Possono essere nominati componenti della
--	---

Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano: a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo; b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo; c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo. 5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, della Divisione Calcio Femminile. 7. Tutte le cariche previste nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.	Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano: a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo; b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo; c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo. 5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile. 7. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. Art. 52 Quater Co.Vi.So.F. 1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile. 2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile sono emanate annualmente dalla Divisione Calcio
--	--

Femminile della F.I.G.C.

3. La Co.Vi.So.F. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti, uno deve essere iscritto all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali, uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale e due devono essere soggetti in possesso di specifica competenza in materie economico-finanziarie.

Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.F. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

4. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.F., assicurandole i mezzi ed il personale necessari. Per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, la Co.Vi.So.F. si avvale della segreteria della Divisione Calcio Femminile.

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali.

I componenti della Co.Vi.So.F. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara. 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari. 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate. 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo. 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.	6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara. 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari. 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate. 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo. 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.
---	--

Art. 54 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa 1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara. 2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara. 3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati ridurre tale termine.	Art. 54 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa 1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara. 2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara. 3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio Femminile e dei Comitati ridurre tale termine.
Art. 55 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	Art. 55 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d'Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 56 Recupero delle gare 1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.	Art. 56 Recupero delle gare 1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni e dai Comitati.

Art. 57

Gare effettuate a cura degli organi federali

1. Compete alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati disporre l'effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata l'organizzazione:

- a) gare di qualificazione;
- b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;
- c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo.

2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione.

3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo.

Art. 58

Attività giovanile e minore delle Leghe

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

Art. 57

Gare effettuate a cura degli organi federali

1. Compete alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **alle Divisioni** ed ai Comitati disporre l'effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata l'organizzazione:

- a) gare di qualificazione;
- b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;
- c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo.

2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione.

3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo.

Art. 58

Attività giovanile e minore delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

2. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza il Campionato Nazionale "Dante Berretti" – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione. A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di tre "fuori quota" che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A organizza il Campionato "Primavera 1", riservato a 16 squadre, individuate tra le società di Serie A ed eventualmente di Serie B della stagione sportiva di riferimento, secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione, la Coppa Italia "Primavera", riservata alle società partecipanti al Campionato di Serie A e Serie B, e la Supercoppa "Primavera".

La Lega Nazionale Professionisti Serie B organizza il Campionato "Primavera 2", riservato alle rimanenti società di Serie A e di Serie B della stagione sportiva di riferimento, che non partecipano al Campionato "Primavera 1", secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione.

Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di tre "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

NORMA TRANSITORIA:

Per la sola stagione sportiva 2017/2018, il

2. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza il Campionato Nazionale "Dante Berretti" – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione. A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di tre "fuori quota" che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A organizza il Campionato "Primavera 1", riservato a 16 squadre, individuate tra le società di Serie A ed eventualmente di Serie B della stagione sportiva di riferimento, secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione, la Coppa Italia "Primavera", riservata alle società partecipanti al Campionato di Serie A e Serie B, e la Supercoppa "Primavera".

La Lega Nazionale Professionisti Serie B organizza il Campionato "Primavera 2", riservato alle rimanenti società di Serie A e di Serie B della stagione sportiva di riferimento, che non partecipano al Campionato "Primavera 1", secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione.

Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di tre "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

NORMA TRANSITORIA:

~~Per la sola stagione sportiva 2017/2018, il~~

Campionato "Primavera 1" è riservato a 16 Società di Serie A, secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione. 4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento. Art. 59 I campi di giuoco 1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.	Campionato "Primavera 1" è riservato a 16 Società di Serie A, secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione. 3 bis. La Divisione Calcio Femminile organizza il Campionato nazionale Primavera, riservato alle squadre di Serie A e Serie B femminile, secondo criteri di ammissione e partecipazione delle calciatrici definiti dal regolamento della competizione. 4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento. Art. 59 I campi di giuoco 1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i campionati della Lega Nazionale Professionisti serie A, della Lega Nazionale Professionisti serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai "Criteri Infrastrutturali", previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC. In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che
---	---

2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale. Art. 60 Impraticabilità del terreno di giuoco 1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.	siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi. Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm. 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale. 2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale. Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse. 3. Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di gioco. 4. I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l'arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa. Art. 60 Impraticabilità del terreno di giuoco 1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
--	---

2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi. 3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre. 4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse. 5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.	2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa. In caso di rinvio dell'inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l'arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara. 3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre. 4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la Divisione Calcio Femminile e i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse. 5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dalla Divisione Calcio Femminile.
Art. 61 Adempimenti preliminari alla gara 1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del	Art. 61 Adempimenti preliminari alla gara 1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del

Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato. 2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi. 3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società. 4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato. 5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento. 6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.	Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato. 2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi. 3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società. 4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato. 5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento. 6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.
---	---

Art. 63
Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.

2. Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Art. 63
Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, **dalle Divisioni**, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.

1bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Quando non sia prevista la designazione di **assistenti dell'arbitro** ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, **di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara**, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell'arbitro** è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, **pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.**

3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato o Settore competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può,

Art. 64 Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare 1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico. 3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle	successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico. 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara. Art. 64 Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare 1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico. 3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle
--	---

disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.

1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco

disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, **Divisioni** o dei Comitati competenti.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale **e dalla Divisione Calcio Femminile** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria **per le gare di cui al presente comma**. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco

di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore.

Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva.

di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore.

Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva;
- e) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 bis. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Art. 67

Assenza dell'arbitro designato

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora

3. Tutte le persone ammesse **a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco**, devono essere identificate dall'arbitro mediante **apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.**

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi precedenti, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di recidiva, provvederà ad allontanarli dal recinto di gioco.

Art. 67

Assenza dell'arbitro designato

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, **Divisione**, Comitato o Settore di competenza. **Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro,**

fissata per l'inizio della gara, seguendo i seguenti inderogabili criteri: - un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C.; - un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D.; - un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia a disposizione di un C.R.A.; - un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.	contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. 1.bis Per le gare di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri, in caso di assenza di uno dei due le due squadre debbono attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Trascorso il periodo indicato nel primo capoverso del presente comma, la gara avrà inizio anche con un solo arbitro e, se durante la gara, sopraggiungesse l'arbitro assente o altro arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, quest'ultimo assumerà la funzione di secondo arbitro. In caso di assenza di entrambi gli arbitri di gara di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri ovvero di assenza dell'arbitro di gara con arbitro unico, le squadre dovranno attenersi alle disposizioni previste nel primo comma.
2. L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata. 3. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo tecnico superiore. Nel	2. L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata. 3. Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.

caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio. 4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara. 5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara. 6. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.	4. ABROGATO 5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui al presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara. 6. Spetta comunque all'arbitro originariamente designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente. 7. In caso di assenza di uno o di entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio. Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63. Se nel corso della gara sopraggiungesse uno e entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali. 8. Qualora, nel corso di una gara, un
--	--

Art. 68 I Commissari di campo 1. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro. 2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco. 3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico. 4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi. Art. 69 Requisizione dei campi di giuoco 1. Le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.	assistente ufficiale non possa, per qualsiasi causa, continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente. 9. La sostituzione di un assistente ufficiale dell'arbitro con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione. Art. 68 I Commissari di campo 1. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro. 2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco. 3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico. 4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi. Art. 69 Requisizione dei campi di giuoco 1. Le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.
---	--

2. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.

3. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.

TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

Art. 71

Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

2. **La F.I.G.C.**, le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.

3. **La F.I.G.C.**, le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.

TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

Art. 71

Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, **e di consentire la loro partecipazione alla gara** deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento **in corso di validità** rilasciato dalle Autorità competenti **ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;**
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante apposite tessere **(o attestazioni sostitutive)** eventualmente rilasciate, **anche in modo telematico**, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **dalla Divisione Calcio Femminile** e dai Comitati.

Art. 72**Tenuta di giuoco dei calciatori**

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni

Art. 72**Tenuta di giuoco dei calciatori**

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni

riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente. 4. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale. 6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda. 7. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore. 8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito	riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente. 4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili. 5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale. 6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda. 7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore. 8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito
--	--

recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore. 9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositivi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore. Art. 73 Comportamento dei calciatori in campo 1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara. 2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco. 3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.	recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore. 9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositivi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore. Art. 73 Comportamento dei calciatori in campo 1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara. Le squadre devono, altresì, osservare le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara previste dalle Leghe, dalle Divisioni e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco. 3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti. 3 bis. È stabilito che le squadre abbiano un capitano per l'intera durata della gara. Pertanto, l'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa i capitani siano tra i calciatori titolari. Nel caso di espulsione, sostituzione o qualora, comunque, non dovesse più prendere parte al gioco, il capitano sarà sostituito nella funzione dal vice capitano. Nel caso in cui, per sostituzioni o infortuni, nel corso della gara sia il capitano, sia il vice-capitano, non fossero più presenti tra i calciatori titolari, il
---	--

4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico. Art. 74 Sostituzione dei calciatori/calciatrici 1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 4. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva. 5. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.	dirigente accompagnatore ufficiale dovrà designare un ulteriore calciatore titolare in qualità di capitano. 4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico. Art. 74 Sostituzione dei calciatori/calciatrici 1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva. 5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. E' consentito, agli stessi lasciare
--	--

6. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI

Art. 92 Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.

6. I calciatori/**calciatrici** eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/**calciatrici** di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7. I calciatori **e le calciatrici** di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI

Art. 92 Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe **e Divisioni**, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate **dal Tribunale Federale**, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

3. Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione.

4. Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società.

Art. 94 bis
Deroga

1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Art. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, nonché le calciatrici tesserate per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B del Dipartimento Calcio Femminile devono tuttavia

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal **Tribunale Federale** competente su proposta della società.

Art. 94 bis
Deroga

1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. **30** dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Art. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali organizzati dalla L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti **ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di

sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque.

Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il

spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. **Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.**

Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento **se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data**, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il

periodo di campionato. 4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale. 5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno). 6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 28.158. 7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi di cui al capoverso precedente devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei	periodo di campionato. 4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale. 5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno). 6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00. 7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di
--	--

Campionati Regionali. 8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 9. ABROGATO 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società di Calcio a 5 e di Calcio Femminile, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo	avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali. 8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 9. ABROGATO 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30
--	---

depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.	giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.	12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.
Art. 94 quater Rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D. 1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della	Art. 94 quater Rapporti economici Collaboratori Gestione Sportiva 1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della

Gestione Sportiva di cui all'art.47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali del Dipartimento Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. L'accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con l'accordo tra il soggetto in possesso dell'abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.	Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. L'accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con l'accordo tra il soggetto in possesso dell'abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.
2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.	2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile o la Divisione Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l'intera stagione sportiva di riferimento.	3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l'intera stagione sportiva di riferimento.
4. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere	4. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere

importi superiori a Euro 28.158,00. 5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi 6 e 11, dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 18, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva. 8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società	importi superiori a Euro 30.658,00. 5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi 6 e 11, dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. o della Divisione Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti. 7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 18, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva. 8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche,
--	--

inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.	pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Art. 94 quinquies Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile 1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. Le calciatrici e gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrisondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza
---	---

della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici/allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.

7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.

8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo.

Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.

9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies

Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile

1. E' istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o

allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, ovvero dall'allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio.

Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte reclamante ed alla C.A.E.F. a mezzo

raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.

3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.

5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/**calciatrice**, o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/**calciatrice** può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.

3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della **Divisione Calcio Femminile** si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.

5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico, di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della **Divisione Calcio Femminile** è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o

stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto presso la Lega della società cessionaria. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.

9. Abrogato

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.

12. Abrogato

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in

essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto presso la Lega della società cessionaria. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/**calciatrice** per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.

9. Abrogato

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in

materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 96 Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, **nonché le Divisioni ed i** Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe, **delle Divisioni** o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/**calciatrice**, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 96 Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/**calciatrici** che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/**calciatrice** è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF. TOTALE Società
		penultima società	ultima società	
Dilettanti	3 Categoria	0,40	0,60	1
	2 Categoria	0,80	1,20	2
	1 Categoria	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
	Nazionale Dil.	2,50	3,50	6
Tra Calcio Femminile	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,40	0,60	1
	Nazionale B	1,30	1,70	3
	Nazionale A	1,70	2,30	4
Tra Calcio a 5	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,2	0,6	0,8
	Nazionale B	0,3	0,7	1
	Femminile	0,5	1,0	1,5
	Nazionale A2	0,6	1,4	2
	Nazionale A	1,0	2,0	3
Professionisti	Divisione Unica – Lega Pro	4,50	6,50	11
	B	6,50	8,50	15
	A	7,50	10,50	18

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF. TOTALE Società
		penultima società	ultima società	
Dilettanti	3 Categoria	0,40	0,60	1
	2 Categoria	0,80	1,20	2
	1 Categoria	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
	Nazionale Dil.	2,50	3,50	6
Tra Calcio Femminile	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,40	0,60	1
	Interregionale	0,80	1,20	2
	Nazionale B	1,30	1,70	3
	Nazionale A	1,70	2,30	4
Tra Calcio a 5	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,2	0,6	0,8
	Nazionale B	0,3	0,7	1
	Femminile	0,5	1,0	1,5
	Nazionale A2	0,6	1,4	2
	Nazionale A	1,0	2,0	3
Professionisti	Lega Pro	4,50	6,50	11
	B	6,50	8,50	15
	A	7,50	10,50	18

Le società della Lega Nazionale Professionisti **Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B** non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/**calciatrice** venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto

del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è	l'importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione
--	--

composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.	dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Art. 99ter Premio alla carriera per le società di calcio femminile 1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come "giovane" o "giovane dilettante", quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile. 2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Calcio Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica
---	---

l'evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Calcio Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

Art. 100

Il trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 100

Il trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

Le calciatrici giovani dilettanti e non professioniste possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del calcio femminile.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

3. Negli accordi di trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori "giovani di serie" fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

5. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

7. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve

3. Negli accordi di trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori "giovani di serie" fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

5. Il trasferimento di calciatori e **calciatrici** deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché **dal calciatore o dalla calciatrice**, debbono essere presentate alle Leghe, **alle Divisioni** od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/**calciatrice** non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la **responsabilità** genitoriale.

7. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/**calciatrice** minore di

essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l'importo convenuto;
- c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione

età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe e la **Divisione Calcio Femminile** possono limitare il numero di **calciatori e calciatrici** che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e **calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”**, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l'importo convenuto;
- c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione

dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega, di calciatori "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori "professionisti" tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 106

Lo svincolo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie"

1. I calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore;
- f) abrogato
- g) abrogato
- h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista"
- i) Svincolo per decadenza del tesseramento

2. I calciatori "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori "giovani di serie" e **calciatori/calciatrici** "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega **o Divisione**, di **calciatori/calciatrici** "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti **e della Divisione Calcio Femminile**, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori "professionisti" tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega **o la Divisione** di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 106

Lo svincolo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie"

1. I calciatori **e le calciatrici** "non professionisti" e "giovani dilettanti" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore/**calciatrice**;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/**calciatrice**;
- f) abrogato
- g) abrogato
- h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista"
- i) Svincolo per decadenza del tesseramento

2. I calciatori "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel

casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

Art. 107 Svincolo per rinuncia

1. La rinuncia al vincolo del calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato "lista di svincolo". Per i calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" l'inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L'inclusione nelle "liste di svincolo" suppletive dei calciatori "non professionisti" che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi.

L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato "aggiornamento della posizione di tesseramento", è sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età.

I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in "lista di svincolo" da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.

casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

Art. 107 Svincolo per rinuncia

1. La rinuncia al vincolo del calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato "lista di svincolo". Per i calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" l'inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

La medesima disposizione si applica per le calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti".

L'inclusione nelle "liste di svincolo" dei calciatori/calciatrici "non professionisti" che abbiano sottoscritto un accordo ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies, durante la vigenza dell'accordo economico, è consentita solo nel caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dai calciatori/calciatrici medesimi/e.

L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice svincolato/a ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato "aggiornamento della posizione di tesseramento", è sottoscritto anche dall'esercente la **responsabilità** genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età.

2. Le "liste di svincolo" contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare. 3. Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l'inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale. 4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti. 5. Avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 6. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo". 7. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.	I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in "lista di svincolo" da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive. 2. Le "liste di svincolo" contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori/calciatrici da svincolare. 3. Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l'inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale. 4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti. 5. Avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 6. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo". 7. L'inclusione del calciatore/calciatrice in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.
---	--

Art. 108
Svincolo per accordo

1. Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Art. 109
Svincolo per inattività del calciatore

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in

Art. 108
Svincolo per accordo

1. Le Società possono convenire con calciatori/**calciatrici** “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al **Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez.** Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Art. 109
Svincolo per inattività del calciatore e della calciatrice

1. Il calciatore/**calciatrice** “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/**calciatrice** tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/**calciatrice** deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e

copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. 3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. 6. Nel caso di opposizione della società, il	rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato. 3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. 6. Nel caso di opposizione della società, la
--	--

Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.	Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolare possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.	7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.
Art. 110 Svincolo per inattività della società	Art. 110 Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.	1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.	2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.	3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale	4. Se una società della Lega Nazionale

Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. Il Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per

Dilettanti o della **Divisione Calcio Femminile** non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/**calciatrici** per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche **alla Lega, Divisione, Dipartimento o** Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata **alla Lega, Divisione, Dipartimento o** Comitato competente.

La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/**calciatrici**, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo **al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti**, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori **e le calciatrici** tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori **e le calciatrici** "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la

partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. 7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento. Art. 111 Svincolo per cambiamento di residenza 1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare. 2. Il calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.	società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. 7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento. Art. 111 Svincolo per cambiamento di residenza 1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare. 2. Il calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.
---	---

Art. 118
Variazione Di Attività

1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.

2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.

3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.

4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.

5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter.

6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonchè dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di

Art. 118
Variazione Di Attività

1. Il calciatore/**calciatrice** non professionista o giovane dilettante tesserato/a per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore/**calciatrice** assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.

2. Il calciatore/**calciatrice** non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato/a per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore/**calciatrice** assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.

3. La variazione di attività consente al calciatore/**calciatrice** non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.

4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore/**calciatrice** una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato/a.

5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori/**calciatrici** che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies.

6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore/**calciatrice** e nel caso di minore di età anche dall'esercente la **responsabilità** genitoriale, nonchè dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore/**calciatrice** chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a

ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività. 7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.	mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività. 7. I calciatori/calciatrici non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 8 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 8 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

Le modifiche entreranno in vigore dalla stagione sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ALLEGATO A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 8	Art. 8
Violazioni in materia gestionale ed economica	Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. 3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. 4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1. 5. ABROGATO 6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni	1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. 3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. 4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1. 5. ABROGATO 6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni

federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni.

a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione

federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

7. La società appartenente alla **Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico** che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli **artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF**, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, **e 94 quinquies, comma 11**, delle NOIF, delle somme accertate **rispettivamente** dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) **e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile**, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione

sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese. 12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere	sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese. 12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere
---	---

a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.	a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
Art. 30 Tribunale federale 1. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della sezione disciplinare, della sezione tesseramenti e della sezione vertenze economiche, a ciascuna delle quali è preposto un Presidente. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali. 3. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali. 4. I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. 5. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è composto da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge	Art. 30 Tribunale federale 1. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della sezione disciplinare, della sezione tesseramenti e della sezione vertenze economiche, a ciascuna delle quali è preposto un Presidente. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali. 3. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali. 4. I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. 5. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è composto da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge

le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

6. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità esso può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Il tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

7. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - e di ciascun tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

8. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed i Tribunali Federali a livello territoriale giudicano su questioni in materia tecnico- agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

10. Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della

le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

6. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità esso può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Il tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

7. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - e di ciascun tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

8. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed i Tribunali Federali a livello territoriale giudicano su questioni in materia tecnico- agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

10. Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della

Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

11. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

12. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

13. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

14. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

15. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - è composto dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti.

Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

11. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

12. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

13. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

14. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

15. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - è composto dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti.

16. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. 17. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dal Tribunale. 18. Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica. 19. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 18, lettere b) e c), spedendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 20. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 21. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale,	16. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. 17. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dal Tribunale. 18. Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica. 19. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 18, lettere b) e c), spedendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 20. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 21. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale,
--	--

oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati. 22. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 23. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato. 24. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. 25. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. ----- 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a	oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati. 22. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 23. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato. 24. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. 25. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. ----- 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a
---	---

giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF. c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF. 30. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF. 31. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di	giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all' art. 94 ter. c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF. d) sulle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF. 30. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF. 31. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di
---	--

cui all'art. 33 in quanto applicabili. 32. Il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) deve essere proposto, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 33. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 34. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, spedendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 35. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 36. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche -, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società e/o di tesserati. 37. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 38. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da	cui all'art. 33 in quanto applicabili. 32. Il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) deve essere proposto, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 33. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 34. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, spedendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 35. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 36. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche -, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società e/o di tesserati. 37. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 38. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da
--	--

un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.	un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.
39. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d’ufficio.	39. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d’ufficio.
40. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.	40. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.



Roma, 26 Giugno 2018

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 77

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016 e n. 83 del 22 Giugno 2017, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2018/19.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2018/19 – **è fissato dal 1° luglio 2018 al 14 settembre 2018 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente



attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva **2019/2020**. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in “quiescenza”.

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un



Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione 2018/19 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2018 al 14 settembre 2018, ore 19.00**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica**



(apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)